

Costituzione della Repubblica italiana data a Roma, addì 27 dicembre 1947	Testo a firma Boschi/Renzi comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 88 del 15/4/ 2016
Articolo 57	Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

La truffa del nuovo Senato

Se si parla per fare bla-bla si può dire la prima cosa che passa per la mente. Guardate la tabella allegata. Leggetevi anche l'art.57 nuovo i commi 2, 5 e 6:

2) I Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono con **metodo proporzionale**, i senatori fra i propri componenti e, **nella misura di uno per ciascuno**, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. [NOTA il metodo proporzionale riguarda solo i consiglieri regionali senatori]

5). La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, **in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.** [NOTA le parole in **corsivo grassetto** sono quelle dell'emendamento Chiti]

6) ult. periodo " I seggi sono attribuiti in **ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio**[NOTA poiché le leggi elettorali regionali sono iper maggioritarie con premi di maggioranza tra il 55 e il 61% si voleva tenere conto di voti dati a formazioni non entrate in Consiglio ovvero che si tenesse conto dei voti di lista e non solo dei seggi]

Ogni ragionamento prescinde dal terzo comma del nuovo 57 per cui ogni regione deve avere un minimo di 2 senatori. Leggetevi la tabella allegata (10' regioni, tra cui 2 province autonome) hanno 2 senatori DI CUI 1 SINDACO PER IL QUALE GLI ELETTORI NON ESPRIMONO ALCUNA SCELTA. DUE REGIONI NE HANNO 3 di cui un sindaco. Dove sta il metodo proporzionale imposto dal c. 2? o che si deve tenere conto delle scelte espresse dagli elettori(c. 5) e dei voti espressi(c. 6)?

I casi sono tre 1) presa per il culo; 2) totale incompetenza legislativa ,3) consapevolezza che così non funziona e quindi riformulare la norma, **ma con camere elette con l'Italikum i deputati e dai consigli regionali i senatori ma con la norma transitoria senza perciò applicazione dell'emendamento Chiti**

Se vince il Sì a primavera si vota con l'Italikum, ma anche se vince il NO.